



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CASSON, BUBBICO, FILIPPI, FILIPPIN, LUMIA,
Ignazio MARINO, PUPPATO, SANTINI e TURANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia
e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti
e competenze istituzionali lagunari

ONOREVOLI SENATORI. - La salvaguardia di Venezia e del suo ambiente lagunare costituisce ormai da decenni un obiettivo di qualità non solo a livello nazionale, ma addirittura mondiale.

Più che la specificità, l'unicità di Venezia avevano determinato il legislatore a dettare norme appunto uniche.

Sono passati quasi cinquant'anni dalle prime, specifiche e articolate normative, volte alla tutela prioritaria di Venezia e della sua laguna. In particolare, dopo l'alluvione e l'acqua alta eccezionali del 1966, che misero a repentaglio città e ambiente lagunare e che colpirono fortemente l'opinione pubblica internazionale, si è venuto formando un *corpus* normativo speciale, che mostra però i segni del tempo.

Da allora, infatti, molta acqua è passata sotto ai ponti e un intero ambiente e un'intera società sono profondamente mutati. Come sono profondamente mutati i suoi abitanti e le attività economiche, imprenditoriali, industriali, sociali e culturali dell'intero bacino lagunare.

Si impone, pertanto, una rivisitazione anzi una nuova visione normativa, che consenta alla città di Venezia e alla sua laguna di mettersi al passo con i tempi, eliminando intoppi e difficoltà amministrativi e burocratici, pur tenendo sempre presente la necessità di salvaguardare un ambiente umano e naturale particolarmente delicato.

Nel corso della XVI legislatura erano stati presentati una serie di disegni di legge, sia alla Camera dei deputati che al Senato, miranti appunto alla approvazione di norme adeguate ai tempi.

Per accordo tra le due Camere, l'esame della materia veniva affidata al Senato e in

particolare alla sua Commissione Ambiente, la quale disponeva tutta una serie di audizioni, anche in occasione di una trasferta a Venezia, dei rappresentanti istituzionali, sociali, economici e politici della realtà territoriale lagunare.

All'esito, prendendo come base il disegno di legge atto Senato n. 2487 (sen. Casson, Garavaglia più 25), la Commissione Ambiente e il suo relatore predisponavano un testo base unificato, che dopo la discussione concordamente veniva utilizzato per l'ulteriore fase, quella emendativa.

Peraltro, l'assenza del parere della 5^a Commissione Bilancio e in particolare della relazione tecnica governativa determinava il rinvio delle votazioni.

Si giungeva così al termine della XVI legislatura, senza che si potesse votare alcunchè.

Ora, all'inizio di questa XVII legislatura, si propone un nuovo disegno di legge su Venezia e la sua laguna, adottando come testo di riferimento il testo-base già adottato dalla Commissione Ambiente della XVI legislatura, pur integrato da alcuni suggerimenti ed indicazioni emersi nel frattempo.

In tale ottica, va comunque ribadito l'impianto principale e cioè va innanzitutto superato il centralismo pressoché assoluto della vigente normativa e va riconosciuto il ruolo fondamentale che in tale materia e settore spetta alle autorità locali, soprattutto in questo periodo storico, in cui si parla molto - alle volte a vanvera - di federalismo istituzionale e finanziario.

Inoltre, non c'è dubbio che l'*iter* del presente disegno di legge sarà lungo e articolato, necessitando dell'intervento diretto e accurato, oltre che di tutte le forze politiche,

pure delle varie categorie e associazioni, di qualsiasi natura, presenti sul territorio. E ciò proprio al fine di approfondire realmente le vere necessità di Venezia, della sua laguna e dei suoi abitanti, al di fuori e al di là di ogni ottica emergenziale, proponendo politiche della residenza e politiche produttive, che siano al contempo al passo con i tempi e rispettose dell'uomo e del suo ambiente.

Per quanto concerne la parte finanziaria, si segnala che per la realizzazione degli interventi è stata predisposta una copertura che coniuga contemporaneamente una visione di rigore nella gestione dei conti pubblici con la possibilità di effettuare interventi per lo sviluppo dei territori. Parte delle risorse necessarie alla realizzazione del piano generale degli interventi sono recuperate infatti tramite la riduzione di spese inutili e sprechi della pubblica amministrazione.

Per la restante parte, sono recuperate attraverso le entrate a bilancio dello Stato (dazi e IVA) derivanti da attività svolte all'interno del porto di Venezia.

Il disegno di legge si compone ora di diciassette articoli.

L'articolo 1 definisce la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale obiettivo di preminente interesse nazionale, da perseguire mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.

L'articolo 2 istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, al quale sono demandati l'approvazione del piano generale degli interventi, la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare annualmente sulla base delle priorità definite nel piano e l'approvazione della composizione di un Consiglio superiore di cui all'articolo 3. Il presidente del Comitato, ovvero il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deve inoltre trasmettere ogni anno al Parlamento una relazione consuntiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, su cui le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del summenzionato Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna e ne definisce funzioni, composizione e modalità operative, precisando che ne è presidente il sindaco del comune di Venezia *pro tempore*.

L'articolo 4 delega il Governò ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un apposito decreto legislativo per il trasferimento delle funzioni e degli uffici del Magistrato delle acque di Venezia al Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna.

L'articolo 5 e l'articolo 6 introducono una serie di disposizioni attuative per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, attinenti, tra l'altro, alla tutela della laguna, al disinquinamento, al risanamento degli edifici pubblici e privati, agli incentivi alle aziende, al patrimonio artistico e culturale, alle attività portuali, alla ricostruzione demografica e sociale.

L'articolo 7 prevede norme relative alla redazione del piano per l'area di Porto Marghera e per le bonifiche.

L'articolo 8 contiene norme di attuazione in materia socio-economica con particolare riferimento agli incentivi per le aziende, alle attività nautiche anche da diporto, al commercio e al turismo.

L'articolo 9 prevede in particolare che gli interventi di cui al piano generale previsto dal disegno di legge siano esenti dall'IVA e siano considerati fuori dai limiti del patto di stabilità, e prevede altresì la regolamentazione dei flussi turistici.

L'articolo 10, nel definire principi e criteri direttivi, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia.

Per la manutenzione delle città di Venezia e di Chioggia e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, all'arti-

colo 11 si elencano le aree sdemanzializzate e cedute gratuitamente ai comuni dell'area.

L'articolo 12 prevede la cessione totale al comune di Venezia dell'Arsenale di Venezia e comunque il titolo oneroso di qualsiasi utilizzo di aree ricomprese nel compendio Arsenale (fatta eccezione per la Biennale di Venezia).

L'articolo 13 contiene una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a favorire lo sviluppo di istituti universitari, enti culturali e di ricerca con sede nel territorio della laguna di Venezia.

La composizione della Commissione di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 369, e le modalità di espressione di pareri da parte della stessa sono disciplinati dall'articolo 14.

L'articolo 15 prevede il coordinamento con organi e funzioni dell'istituenda area metropolitana di Venezia.

I successivi articoli 16 e 17 contengono norme relative al finanziamento delle opere ed alla copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed obiettivi)

1. Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale. La loro salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce pertanto la salvaguardia naturale e ambientale, la valorizzazione artistica, storica, archeologica e promuove lo sviluppo sociale ed economico della città di Venezia e del suo complesso sistema lagunare; ne tutela, in particolare, l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause dei dissesti idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, favorendo la vitalità socioeconomica dell'area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nel Programma d'azione delle Nazioni Unite denominato «Agenda 21» e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tale piano è sottoposto alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di valutare preventivamente la sostenibilità ambientale degli effetti diretti e indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei delle diverse azioni programmate.

3. Il piano generale degli interventi è elaborato per un arco di tempo di dieci anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati e assicurati ai sensi delle

disposizioni e con la copertura finanziaria di cui agli articoli 16 e 17. Il piano prevede un fondo per studi e ricerche ed è redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il piano generale degli interventi prevede direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali e interventi concernenti:

a) il recupero e la riqualificazione ambientali;

b) il riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna, per contrastare il processo erosivo e la perdita di sedimenti fini nello scambio mare-laguna;

c) la riduzione dei livelli di marea in laguna, per porre al riparo tutti gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:

1) interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto;

2) interventi di iniezione su strati geologici profondi volti al sollevamento antropico, previ studi scientifici specifici e adeguati, valutati dal Consiglio superiore di cui all'articolo 3;

3) interventi integrati per *insulae* e di innalzamento delle parti più basse dei centri storici e delle isole dell'estuario, da ottenere in connessione con i programmi di manutenzione urbana;

d) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti;

e) l'apertura all'espansione delle maree delle valli da pesca, le quali, anche se in concessione, appartengono dall'origine al bacino demaniale marittimo costituente la laguna di Venezia, ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione e dell'articolo 822 del codice civile;

f) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare;

g) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico direttamente sversanti nel corpo idrico ricettore lagunare;

h) un piano di bonifica e recupero dei siti inquinati, localizzati nel sito di interesse nazionale (SIN) e nell'ambito della laguna nonché nel sistema ambientale delle gronde lagunari individuato nel piano d'area della laguna di Venezia (PALAV);

i) il piano per la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera e dell'area di «Isola Saloni» e Val da Rio del comune di Chioggia, che preveda altresì una gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini;

l) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di rilievo internazionale ai sensi delle convenzioni relative alle zone umide d'importanza internazionale;

m) gli interventi per la manutenzione delle città site all'interno della conterminazione lagunare e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, secondo le indicazioni di cui ai commi 6, 7 e 8;

n) programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico delle città site all'interno della conterminazione lagunare;

o) la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la creazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale e interreligioso site in città interne alla conterminazione lagunare;

p) la previsione di strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio delle città site all'interno della conterminazione lagunare;

q) un piano della mobilità e dell'accessibilità alla città storica di Venezia e al centro storico di Chioggia dall'intero comprensorio dell'area veneziana, nonché piani finalizzati alla riduzione del numero complessivo dei mezzi meccanici a motore che possono accedere ai centri storici, attraverso la conversione, la costruzione o il risanamento di aree limitrofe destinate a parcheggio e l'adozione di adeguati sistemi di telecontrollo e gestione degli accessi;

r) un piano per la nautica da diporto per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia;

s) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, anche attraverso la realizzazione di una struttura portuale d'altura, al fine di rendere Venezia, in sinergia con il porto fluviomarittimo di Chioggia, un nodo logistico e di trasporto di interesse europeo e mediterraneo e di realizzare la progressiva estromissione dalla laguna di Venezia del traffico petrolifero e delle grandi navi incompatibili con la laguna stessa, a norma del comma 6 dell'articolo 9;

t) un piano per la produzione e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi e per i fabbisogni civili, privilegiando le fonti pulite e rinnovabili;

u) la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile.

5. Il piano generale degli interventi è redatto, per quanto riguarda le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del comma 4, tenendo conto delle direttive e degli indirizzi del piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali istituito con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Il ripopolamento residenziale nelle città e nelle isole site all'interno della conterminazione lagunare, considerate le loro particolari condizioni storico-culturali, fisiche-strutturali ed economiche, è perseguito attraverso

interventi integrati di manutenzione urbana, volti ad assicurare:

a) il risanamento igienico ed edilizio, mediante scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria con messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città, realizzazione di un completo piano sicurezza antincendio;

b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo della residenzialità, dei servizi pubblici e delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari.

7. Per gli obiettivi di cui al comma 6 possono essere previsti per i comuni siti all'interno della conterminazione lagunare:

a) l'assegnazione di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato;

b) l'assegnazione di contributi per l'acquisto della prima abitazione e per la rivitalizzazione sociale attraverso la destinazione di specifici contributi a studenti, ricercatori e giovani coppie che stabiliscono la propria residenza in comuni siti all'interno della conterminazione lagunare;

c) provvedimenti di tutela e salvaguardia dell'uso degli immobili per abitazioni ad uso esclusivamente residenziale, anche in deroga a normative nazionali e regionali;

d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso e assegnazione di contributi per l'adeguamento e la certificazione obbligatoria della curva di resistenza residua delle carene dei natanti, degli organi di propulsione meccanica e della loro alimentazione;

e) una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia e alle

isole della laguna, d'intesa con la regione Veneto.

8. La rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia, al fine di contribuire ad assicurare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, impostata su prospettive occupazionali e su una migliore qualità del lavoro, nonché sui principi di compatibilità ambientale e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è perseguita anche attraverso:

a) interventi da realizzare, previa convenzione con i comuni siti all'interno della conterminazione lagunare, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

b) l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria e secondaria, da parte dei comuni siti all'interno della conterminazione lagunare, di aree site nei propri confini comunali da destinare a insediamenti produttivi e ad altre attività socio-economiche, favorendo in particolare la popolazione e l'imprenditoria giovanile;

c) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico, previa convenzione con i comuni di appartenenza;

d) il governo del turismo attraverso la promozione e lo sviluppo di un turismo consapevole e di qualità, l'organizzazione ed il controllo dei flussi, il miglioramento dell'offerta e dei servizi;

e) contributi o incentivi per la riconversione ecologica o per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico per quelle aziende o sistemi di aziende pubbliche e private localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel territorio anche per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

f) la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che realizzano infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento;

g) la concessione di contributi per la riconversione di imprese o di sistemi di imprese legati alla *green economy* e alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione;

h) l'istituzione del Parco regionale di interesse locale della laguna di Venezia, ai sensi della legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive del piano generale degli interventi, e l'identificazione della laguna di Venezia come territorio oggetto di studi, monitoraggi e ricerche volti alla conservazione delle biodiversità animali e vegetali;

i) l'assegnazione di contributi e la previsione di un sistema di agevolazioni alle piccole e medie imprese per l'acquisto di locali da destinare ad attività commerciali o artigianali situate nelle aree urbane da rivitalizzare, anche con finalità turistiche, dei centri urbani siti all'interno della conterminazione lagunare;

l) il sostegno economico e la protezione delle attività artigianali e tradizionali ancora esistenti, che divengono oggetto di particolare tutela, anche al fine della conservazione delle conoscenze specifiche e specialistiche di mestieri unici al mondo, che sono individuati con apposite deliberazioni dei consigli comunali delle città site all'interno della conterminazione lagunare.

Art. 2.

(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)

1. È istituito il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Comitato», composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiede, dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e da un rappresentante dei restanti comuni della conterminazione lagunare (Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile Di Piave) designato a maggioranza dai rispettivi sindaci.

2. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dal Consiglio superiore di cui all'articolo 3;

b) la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione annualmente, attraverso la legge di bilancio, sulla base delle priorità richieste dal piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di attuazione dello stesso;

c) l'approvazione della composizione del Consiglio superiore di cui all'articolo 3.

3. I componenti del Comitato, qualora non facciano già parte della conferenza istituzionale permanente dell'autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui all'articolo 64, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne integrano la composizione per tutte le decisioni riguardanti le lettere a), b), c), d) e g) del comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.

4. Il presidente del Comitato trasmette ogni anno alle Camere una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del piano generale degli interventi. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere sulla relazione entro venti giorni dalla data

dell'assegnazione e, comunque, entro la data di presentazione del disegno di legge di bilancio. Nella relazione consuntiva e nel parere delle Commissioni sono in particolare analizzati gli eventuali ritardi o le difficoltà riscontrati e sono individuate le misure da adottare per superarli. Nel periodo transitorio, che va dalla data di entrata in vigore della presente legge alla data di approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, il Comitato provvede alla fissazione di risorse finanziarie, da erogare ai sensi degli articoli 16 e 17 per interventi prioritari ed urgenti riscontrabili all'interno del piano.

Art. 3.

*(Cconsiglio superiore di Venezia
e della sua laguna)*

1. È istituito il Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna di seguito denominato «Consiglio superiore», con sede presso il comune di Venezia. Esso svolge le seguenti funzioni:

a) redige, monitora e aggiorna il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano;

b) gestisce il sistema informativo;

c) trasferisce i dati e le elaborazioni ai comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino-Treporti e a quelli della conterminazione lagunare, che provvedono all'informazione alla cittadinanza in un quadro di democrazia partecipata;

d) verifica la correlazione sistemica del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano:

1) con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell'ambiente lagunare veneziano e, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sull'inversione del processo erosivo della laguna e sugli eventi di marea medio-alta a breve e medio periodo nonché,

per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto, in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presenti le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;

2) con il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia, redatto dalla regione Veneto, e con i piani redatti dall'autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali;

3) con il programma degli interventi di manutenzione urbana e di rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia e dell'area veneziana di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 1;

e) ha competenza in via esclusiva in materia di bonifica dei siti contaminati all'interno della conterminazione lagunare e di autorizzazioni, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 239, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 252 del medesimo decreto legislativo, così come precisato all'articolo 7 della presente legge;

f) fissa i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze.

2. Il Consiglio superiore è composto da tecnici di comprovata esperienza, provenienti dagli organici delle amministrazioni di seguito indicate e sono rispettivamente designati, uno per ogni ente:

a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preferibilmente tra componenti dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, preferibilmente tra componenti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

d) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e) dal presidente della giunta regionale del Veneto;

f) dal sindaco del comune di Venezia;

g) dal sindaco del comune di Chioggia;

h) dal sindaco del comune di Cavallino-Treporti;

i) dagli altri sindaci dei comuni della conterminazione lagunare;

l) dall'autorità portuale di Venezia;

m) dall'autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali.

3. I membri del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Consiglio superiore è presieduto dal sindaco del comune di Venezia o da un suo delegato, il quale provvede con cadenza semestrale a trasmettere una relazione al Comitato sullo stato di avanzamento del piano generale degli interventi. Il presidente assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; comunica immediatamente i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze e, in caso di inadempienza, informa il Comitato, il quale entro trenta giorni dispone la nomina di un commissario *ad acta*.

5. Il Consiglio superiore si avvale di un coordinatore, con grado dirigenziale, di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il sindaco del comune di Venezia, che svolge anche le funzioni di segretario del Comitato.

6. Il Consiglio superiore, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale inoltre di personale di ruolo comandato dalle amministrazioni rappresentate, privilegiando competenze già presenti e funzionali ai contenuti del piano generale degli interventi. Esso può

avvalersi, in assenza di specifiche competenze all'interno delle amministrazioni rappresentate, di esperti anche esterni alla pubblica amministrazione. Il finanziamento del Consiglio superiore è garantito dalle risorse provenienti dal fondo per studi e ricerche di cui all'articolo 1, comma 3.

7. Entro un mese dalla nomina dei membri, il Consiglio superiore definisce la pianta organica e adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 4.

(Magistrato alle acque: trasferimento di funzioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica della legge 5 maggio 1907, n. 257, e delle norme attinenti alla navigazione marittima in laguna, per il trasferimento al Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna delle funzioni e delle competenze sulle acque della laguna di Venezia attualmente assegnate al Magistrato alle acque.

2. Il decreto, di cui al comma 1 dispone il trasferimento delle funzioni e degli uffici del Magistrato alle acque al Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna, con particolare riferimento alle funzioni svolte dall'Ufficio salvaguardia di Venezia e dalla sua sezione di vigilanza lagunare, dall'Ufficio tecnico del Magistrato alle acque, dall'Ufficio tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia, dal Centro sperimentale per modelli idraulici e dal suo Servizio informativo, garantendo ai nuovi uffici adeguata autonomia e capacità finanziaria.

3. Restano ferme le altre competenze e attribuzioni del Magistrato alle acque.

4. In ogni caso, è trasferita esclusivamente al comune di Venezia, oltre la proprietà, la competenza sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, per i quali ogni rego-

lamentazione, limitazione o interdizione del traffico è attribuita al sindaco di Venezia, sentito il consiglio comunale.

Art. 5.

(Norme di attuazione in materia ambientale)

1. Gli investimenti per il sistema MOSE (Modulo sperimentale elettromeccanico) sono fatti rientrare nel capitolo della legge di bilancio che prevede lo stanziamento annuale e triennale indifferenziato volto al finanziamento del piano generale degli interventi.

2. In applicazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo provvede a disciplinare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31 luglio 2010, in base alla concessione in forma unitaria accordata ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 798 del 1984, inclusi quelli definiti ai sensi dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione generale tra il Magistrato alle acque e il Concessionario, di cui al repertorio n. 8067 dell'11 maggio 2005.

3. Nell'ambito degli interventi alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea, sono introdotte misure, anche ad integrazione o variazione del progetto sistema MOSE, volte a rendere gli interventi alle bocche di porto corrispondenti ai principi di sperimentabilità, reversibilità e gradualità e congrui rispetto alla riduzione dei livelli delle maree medio-alte. In tempi successivi, possono essere previsti progetti a medio e lungo termine conseguenti e sostenibili rispetto al principio di precauzione, rapportati

alla previsione dell'aumento del livello dei mari. Al fine della salvaguardia della morfologia lagunare, sono previsti interventi finalizzati alla mitigazione dei processi di risospensione dei sedimenti dei bassifondi della laguna ed alla reintroduzione di acque dolci e di sedimenti di origine fluviale.

4. In riferimento alle attività portuali, nelle operazioni di scavo dei canali portuali la quota dei fondali è correlata alla dinamica dell'inversione del processo erosivo, di dissesto e degrado dell'intero bacino lagunare. In ogni caso, ogni modifica della quota dai fondali deve essere autorizzata esclusivamente dal Consiglio superiore di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Norme di attuazione in materia urbanistica e culturale)

1. Nell'ambito delle azioni volte alla ricostruzione demografica e sociale che contrasti e inverta l'esodo della popolazione residente di Venezia insulare e delle isole della laguna, le competenti amministrazioni comunali, nei propri strumenti di pianificazione, possono regolamentare le destinazioni d'uso degli immobili censiti come residenza, anche in deroga a leggi nazionali e regionali vigenti. Nell'ambito delle assegnazioni di edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale, sulla base di criteri fissati da deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, viene prevista la priorità a favore dei soggetti colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio; vanno inoltre previste adeguate percentuali per giovani coppie e singoli. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti sono autorizzati, in deroga al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad affidare a cooperative costituite al 90 per cento da cittadini residenti la gestione dei servizi di carattere

prevalentemente locale, attribuendo a dette cooperative il diritto di prelazione sull'esecuzione di detti servizi fino al limite di 300.000 euro.

2. Il piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia - progetto integrato rii, ridefinito dall'accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma attuativo degli interventi integrati per il risanamento igienico edilizio della città di Venezia e delle isole della laguna sono parte integrante del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tutti i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Venezia diventano di competenza del comune di Venezia e tutti i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Chioggia diventano di competenza del comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*).

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo finanziati con legge speciale in Venezia insulare, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia e nel territorio entro la conterminazione lagunare del comune di Cavallino-Treporti, devono tener conto degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico e artistico di uso pubblico individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), le priorità programmatiche sono disciplinate da apposite deliberazioni dei rispettivi consigli comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, che recepiscono quanto disposto dall'articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798. I proprietari di un immobile ad uso residenziale, che risulti inutilizzato da almeno quattro anni senza giusta causa, sono tenuti a versare al comune di Venezia l'imposta sui fabbricati calcolata sulla base catastale aggiornata, aumentata almeno cin-

que volte per ciascun anno di inutilizzo, nonché un'addizionale all'imposta del reddito pari al 5 per cento. Il mancato pagamento delle imposte suddette determina la costituzione di un credito privilegiato sull'immobile ai sensi dell'articolo 2780, numero 1), del codice civile. A tutela del proprietario il comune, effettuati gli accertamenti ritenuti opportuni, notifica e trascrive atto di diffida per l'immediato utilizzo dell'immobile. Per i contratti stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti e per i contratti stipulati per la vendita a detti comuni di immobili destinati alla residenza, i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti della metà. Nell'ambito delle azioni volte alla incentivazione della residenza nel centro storico e nelle isole della laguna è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di alienare immobili con destinazione ad uso residenziale. Rimangono in vigore gli articoli 9, secondo comma, 10 e 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

5. Per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali pubblici di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), il piano contenente le priorità è vidimato dal Soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare e dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna e redatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Norme di attuazione per Porto Marghera e sito di interesse nazionale)

1. Nella redazione del piano per l'area di Porto Marghera di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *i*), sono previsti:

a) la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e recupero di rifiuti e di materie seconde;

b) la messa al bando dei cicli produttivi di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali classificati nelle categorie dei prodotti cancerogeni genotossici, seguendo il prioritario criterio del principio di precauzione;

c) la messa al bando dei cicli produttivi e degli stoccaggi rientranti nelle previsioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996;

d) la definizione dei tempi per la dismissione degli impianti non più compatibili con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza di cittadini e lavoratori, nonché per l'adeguamento degli impianti esistenti ai criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge;

e) la definizione dei tempi per un'azione di riduzione al minimo e superamento del sistema di produzione di energia elettrica derivata dal carbone e derivati dal petrolio, privilegiando la produzione di energia pulita proveniente da solare termico, fotovoltaico, geotermico, eolico ed uso delle correnti e onde marine;

f) l'individuazione di un'area ecologicamente attrezzata, in cui privilegiare azioni, metodologie e tecnologie miranti alla riduzione di rifiuti, potenziando al massimo la selezione, il recupero e il loro utilizzo, e tendenti ad agevolare la bonifica, il restauro e la difesa del territorio;

g) preliminari e inderogabili provvedimenti e forme di garanzie economiche per tutti i lavoratori coinvolti nella chiusura o ristrutturazione dei cicli produttivi, fino al loro reinserimento in attività di società o enti nell'area industriale veneziana, mediante il ricorso ad accordi tra enti pubblici e privati giuridicamente vincolanti;

h) la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, secondo la metodologia e i principi di Agenda 21;

i) l'interesse pubblico generale nella realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e sviluppo economico e produttivo.

2. Per tutte le aree inquinate comprese nel SIN e facenti parte del territorio comunale di Venezia e della gronda lagunare individuata nel PALAV, in applicazione della norma di cui all'articolo 239, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga all'articolo 252, commi da 4 a 8, del medesimo decreto, la titolarità delle procedure e delle autorizzazioni per bonifiche o messe in sicurezza previste dal titolo V della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è attribuita in via esclusiva al Consiglio superiore di cui all'articolo 3 della presente legge. L'autorizzazione del progetto di bonifica e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Se il progetto di bonifica prevede la realizzazione di opere sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. La proprietà dei siti inqui-

nati che provvede ad avviare le operazioni di bonifica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con oneri a proprio carico beneficia della defiscalizzazione dei costi della bonifica dagli oneri fiscali dovuti a qualsiasi titolo allo Stato o alla regione. Tali benefici valgono anche a favore delle società dalla medesima controllate prima dell'acquisizione dell'area. I piani urbanistici attuativi per poter essere approvati devono indicare le destinazioni d'uso specifiche ed aver ottenuto l'approvazione del progetto di bonifica dell'area inquinata. I permessi di costruzione possono essere rilasciati solo dopo l'attuazione del progetto di bonifica.

Art. 8.

(Norme di attuazione in materia socio-economica)

1. Per gli incentivi alle aziende di cui all'articolo 1, comma 8, le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, imposte inferiori all'aliquota applicata a livello nazionale. Gli incentivi ai privati sono assegnati dai comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dai rispettivi consigli comunali.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 8, per favorire la riconversione dell'economia veneziana alla *green economy* e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, e dalle direttive dell'Unione europea in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emis-

sioni e dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale, e di progetti di infrastrutturazione della città, compresi gli edifici civili, con reti in fibra ottica. Sono inoltre cofinanziati progetti indirizzati a progetti *Smart cities*, secondo quanto previsto dal programma dell'Unione europea *Internet of things*. Per tali finalità è altresì prevista l'erogazione di finanziamenti da parte del Consiglio superiore di cui all'articolo 3, per un periodo non eccedente i cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di soggetti di diritto privato, destinati all'implementazione o all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nell'area metropolitana veneziana. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

3. Il piano per la nautica di diporto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *r*), individua la localizzazione e la soglia limite dei posti di ormeggio e in darsena per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia, riconfigura il confine del Polo nautico previsto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adottato, con l'esclusione dell'ambito di arenile e mare prospicienti il Lido di Venezia e Pellestrina, e prescrive altresì regole per la destinazione delle darsene e degli approdi a natanti di specifiche dimensioni, caratteristiche e potenza di motore.

4. La regione Veneto verifica il rispetto dell'obbligo da parte della competente azienda unità locale socio sanitaria di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione di un bilancio della gestione amministrativa di Venezia insulare ed isole della laguna separato da quello di Mestre terraferma, adattando gli *standard* della ospitalità e dell'assistenza territoriale riconoscendo la specificità lagunare.

Art. 9.

(Ulteriori norme di attuazione)

1. Gli interventi di lavori pubblici facenti parte del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano finanziati con la presente legge sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. L'ammontare delle somme delle opere, degli incentivi e dei contributi compresi nel piano generale degli interventi è considerato al di fuori del conteggio dei limiti del patto di stabilità, ivi comprese le somme già stanziare ai sensi della precedente legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna, non ancora impiegate e regolarmente contabilizzate nei bilanci degli enti interessati quali residui attivi.

3. Nell'ambito del piano della mobilità del territorio veneziano, all'interno della conterminazione lagunare, per evitare sconvolgimenti degli equilibri idrogeologici di sedimenti consolidati, morfologie, falde acquifere e altri fluidi liquidi o gassosi, non possono essere eseguite operazioni di scavo al di sotto dello specchio acqueo lagunare per la posa di condotte adibite al trasporto di persone e merci; tale trasporto è organizzato con modalità e mezzi di trasporto ad alta e qualificata tecnologia, adeguata, compatibile a breve e sostenibile a lungo termine nell'ambiente lagunare. Detto piano recepisce le deliberazioni del consiglio comunale

di Venezia sulla regolamentazione dei flussi turistici, che indica un numero massimo sostenibile di visitatori per Venezia insulare, tenuto conto anche delle presenze collegate all'attività delle navi da crociera, e differenzia la mobilità turistica, che non deve però prevedere tempi e percorsi più veloci rispetto a quelli previsti per residenti e lavoratori pendolari.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio superiore di cui all'articolo 3, provvede alla delimitazione territoriale del Parco regionale di interesse locale della Laguna di Venezia, di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *h*), la cui direzione e gestione è affidata alle competenze del medesimo Consiglio superiore.

5. Lo sviluppo e la riconversione della portualità di cui alla lettera *s*) del comma 4 dell'articolo 1 sono resi complessivamente compatibili con l'effettivo recupero morfologico della laguna ed esplicitati mediante un piano regolatore aggiornato alla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno del quale può essere prevista una struttura portuale d'altura, la quale, oltre a dover essere condizionata e garantire modalità di trasferimento di merci e materiali attraverso la laguna rispettose del suo equilibrio idrodinamico, deve consentire l'estromissione del traffico petrolifero in considerazione della riconversione produttiva di Porto Marghera, nonché l'estromissione dei traffici commerciali con navi che per dimensione, stazza, dislocamento e pescaggio risultino incompatibili con i principi che regolano l'inversione del processo di degrado dell'ecosistema lagunare. In tale contesto, indipendentemente dalla realizzazione della struttura portuale d'altura, soggetta alle strategie interportuali nazionali e dell'Alto Adriatico, deve essere prevista la specifica estromissione dall'intera laguna delle grandi navi da crociera, con apposito *terminal* crocieristico dedicato, anche in relazione al loro divieto di transito nel

bacino S. Marco e nel canale della Giudecca già previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2012. Nel caso le autorità competenti procedano con provvedimenti contenenti norme provvisorie o transitorie, viene fissato il termine non superiore a sei mesi per la presentazione di progetti alternativi volti alla esclusione delle grandi navi da crociera dalla laguna, al fine di poter valutare la soluzione finale ottimale.

Art. 10.

(Delega al Governo in materia di circolazione acquea del traffico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il coordinamento e la disciplina di ogni tipo di traffico, con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 4 e dell'articolo 9;

b) l'individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;

c) una disciplina delle materie inerenti i requisiti, i titoli professionali e le patenti, necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;

d) una disciplina del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ad un sistema che privilegi le sanzioni di ordine amministrativo rispetto a quelle di carattere penale, nonché la validità, a fini sanzionatori,

di infrazioni riscontrate attraverso sistemi satellitari o similari. In particolare il sistema sanzionatorio deve prevedere che la violazione alle disposizioni relative al superamento della velocità massima consentita, nelle acque della laguna di Venezia, accertata anche a mezzo di apparecchi elettronici, comporti il fermo del mezzo da sette a trenta giorni. In caso di nuova violazione si procede alla confisca del mezzo. In caso di ulteriore violazione, sono revocati tutti i titoli abilitativi alla condotta o al comando dei mezzi nonché le autorizzazioni allo svolgimento del servizio pubblico. Nel caso di natanti o imbarcazioni per la cui conduzione non sia richiesto alcun titolo abilitativo si applica, oltre al fermo e alla confisca, una sanzione pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro;

e) una definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti, prevedendo, per tutte le navi che entrano nella laguna di Venezia o che utilizzano eventuali strutture portuali esterne, l'obbligo di usare carburanti con bassissimi contenuti di sostanze inquinanti, applicando i limiti più restrittivi imposti dalla normativa internazionale per le aree ECA (aree di controllo delle emissioni). Per le medesime navi è previsto l'obbligo di dotarsi delle migliori tecnologie disponibili in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale.

Art. 11.

(Cessioni demaniali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *m*), le sottoelencate aree vengono sdemanializzate e cedute gratuitamente rispettivamente ai comuni di Venezia e Chioggia: Bacino di San Marco, Canale della Giudecca, Idroscalo G. Miraglia, forte di Sant'Andrea-Vignole, Arsenale, San Basi-

lio ex scalo ferroviario a nord della Marittima, ex lavaggio carrozze delle Ferrovie dello Stato lungo il canale della Scomenzera lato est, caserma Pepe-Lido, forte Ca' Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, tutto l'arenile del Lido, forte Ca' Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia, Forte San Felice. Per la finalità di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e alla delimitazione delle singole aree indicate, nonché alla loro consegna ai comuni rispettivamente di Venezia e di Chioggia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I progetti di utilizzo previsti dalla legislazione vigente possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso gara ad evidenza pubblica.

3. I progetti sono corredati di adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario.

4. Le amministrazioni proprietarie, dopo l'approvazione dei progetti da parte del Comitato provvedono, entro e non oltre tre mesi dalla data della loro approvazione, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, in regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.

5. Per i beni demaniali loro concessi, le amministrazioni comunali di Venezia e Chioggia hanno la facoltà di prevedere la concessione della gestione a soggetti terzi.

6. Le amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree suddette del proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Arsenale di Venezia)

1. L'Arsenale è un patrimonio inalienabile e indivisibile della città di Venezia. Le aree e gli insediamenti militari di Venezia sono trasferiti al comune di Venezia.

2. Il comune di Venezia procede al trasferimento in concessione a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari situati nell'area di cui al comma 1. Resta confermato l'uso gratuito già concesso alla sola Fondazione La Biennale di Venezia.

3. Le somme ricavate per effetto della concessione degli immobili di cui al comma 2 sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale.

4. Il comune di Venezia si dota degli strumenti operativi volti a gestire unitariamente l'Arsenale e a garantirne la conservazione e il recupero fisici e funzionali.

5. L'Arsenale è sottoposto ai normali strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia.

Art. 13.

(Delega al Governo in materia culturale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, uno o più decreti legislativi diretti a favorire lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, degli istituti universitari, degli

enti culturali e di ricerca, delle fondazioni con sede nelle città della laguna di Venezia.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l'autonomia finanziaria;

b) prevedere formule istituzionali idonee ad assicurare l'ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c) delineare gli obiettivi degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d) promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e) favorire il reclutamento di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniera e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;

f) favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g) promuovere, con iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nelle città della laguna di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.

Art. 14.

(Commissione di salvaguardia)

1. La Commissione di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, esprime i propri pareri vincolanti per le autorizzazioni edilizie e per i piani negli ambiti territoriali di compe-

tenza e per i settori di intervento sino al momento in cui vengono approvati i piani di assetto territoriale (PAT) comunali, il nuovo piano regolatore del porto, il piano regolatore aeroportuale, il piano morfologico della laguna, il piano di bacino ed il piano di assetto idrogeologico del bacino scolante in adeguamento al PALAV.

2. La Commissione di salvaguardia di cui al comma 1 esprime, successivamente, i pareri paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito della conterminazione lagunare.

3. La Commissione di salvaguardia di cui al comma 1 è composta da:

a) il presidente della regione Veneto, che la presiede;

b) un rappresentante dell'Unesco;

c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Consiglio nazionale delle ricerche;

f) il Soprintendente ai beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna;

g) il Soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare;

h) il coordinatore del Consiglio superiore, di cui all'articolo 3, comma 5;

i) il rappresentante dell'Azienda unità locale socio sanitaria competente;

l) tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

m) tre rappresentanti del comune di Venezia eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

n) due rappresentanti degli altri comuni della conterminazione lagunare, designati dai rispettivi sindaci con voto limitato;

o) un rappresentante dei vigili del fuoco del comando di Venezia.

Art. 15.

(Città metropolitana di Venezia)

1. La legge che provvede alla definizione dell'assetto istituzionale della città metropolitana di Venezia ne mette in relazione gli organi e le funzioni con gli organismi e le relative attribuzioni previsti dalla presente legge.

Art. 16.

(Finanziamento delle opere)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le entrate a bilancio dello Stato relative:

a) ad imposte dirette e indirette, diritti e tasse relativi ad attività svolte nell'ambito del porto di Venezia e di Chioggia, di competenza dello Stato;

b) a quota parte del gettito IRPEF, IRAP e sull'imposta sul valore aggiunto riscosso sul territorio dei comuni della conterminazione lagunare di cui alla presente legge;

c) al gettito IMU di competenza statale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riscosso sul territorio dei comuni della conterminazione lagunare di cui alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2013, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del

presente articolo ed è fissato, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'ammontare annuale delle quote di gettito dei tributi e delle imposte di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, comunque non inferiore a complessivi 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013, da attribuire al Fondo di cui al comma 3.

3. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e vincolate all'attuazione degli interventi del piano generale degli interventi di cui all'articolo 1. Al comune di Chioggia, per le finalità di cui alla presente legge, è assegnato almeno il 12 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia. Per l'anno 2013, le predette somme sono assegnate al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano entro il 31 dicembre 2013.

4. Le somme di cui al comma 1, qualora siano inferiori a 2 miliardi di euro, sono integrate annualmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui all'articolo 17.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese

di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 1.

